

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

**REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELL'AREA DI SOSTA DI  
GENOVA - SESTRI PONENTE A SUPPORTO DELLE  
IMPRESE DELL'AUTOTRASPORTO  
OPERANTI CON IL PORTO DI GENOVA**



## **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DESTINATARI**

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dell'area di sosta pari a circa 22 mila mq., adibita ad Autoparco, sita in via Aviatori d'Italia, s/n, adiacente all'aerostazione di Genova Sestri ponente appartenente al demanio aeronautico e destinata al parcheggio di mezzi commerciali operanti con il porto di Genova.

## **ART. 2 - CARATTERISTICHE DI SICUREZZA DELL'AREA**

L'Area è sottoposta a sorveglianza tramite Istituto di Vigilanza incaricato da Autorità di Sistema Portuale (AdSP), con presidio di guardia giurata particolare ventiquattro ore su ventiquattro per ogni giorno dell'anno, nessuno escluso, è controllata da passaggi di ronda notturna con guardie giurate particolari ed è dotata di dispositivi di videosorveglianza in loco e da remoto nonché da impianti di antintrusione allarmati.

Il trattamento dei dati sensibili è sottoposto alla vigente normativa in materia.

## **ART. 3 - DELIMITAZIONE E ALLOCAZIONE DEGLI STALLI**

L'area è delimitata da stalli di sosta tracciati a terra distanziati fra essi di mt. 3,50 circa in prevalenza destinati al parcheggio di mezzi autoarticolati (motrice e semirimorchio).

Gli assegnatari possono fruire degli stalli in base a criteri di allocazione e parcheggio stabiliti da AdSP in base alle esigenze di disponibilità, di sicurezza ed economicità dei flussi di traffico entro l'area.

## **ART. 4 - ASSEGNAZIONE DEGLI STALLI**

L'assegnazione degli stalli di sosta viene concessa fino a esaurimento delle disponibilità alle imprese dell'Autotrasporto operanti con il porto di Genova (d'ora in poi, gli "Utenti") in base all'ordine di presentazione delle relative istanze di utilizzo, previa verifica dei requisiti soggettivi degli Utenti nonché delle effettive disponibilità e, in via preferenziale, alle imprese non già precedentemente contrattualizzate.

Restano ferme le assegnazioni antecedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento.

La disponibilità degli stalli viene resa pubblica sul portale di AdSP all'indirizzo web: [www.portsofgenoa.com](http://www.portsofgenoa.com) a fronte della quale si procederà alla valutazione delle istanze inoltrate in base all'ordine cronologico di presentazione, anche tenuto conto del numero degli stalli richiesti, fino ad esaurimento.

Le istanze, da trasmettersi esclusivamente tramite pec all'indirizzo: [segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com](mailto:segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com), devono specificare le generalità del richiedente (denominazione dell'impresa, legale rappresentante, CF/P.IVA, etc.), il numero di stalli richiesti, il periodo di fruizione, la tipologia di/dei mezzo/i oggetto di istanza, nonché dovranno essere corredate dalla seguente documentazione a sostegno:

- certificato di iscrizione all'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi (ex art.40 L n. 298/1974) o al REN (ex Reg. CE n. 1071/2009 e 1072/2009);
- visura camerale.

AdSP si riserva ogni ulteriore approfondimento atto a valutare l'idoneità personale, professionale ed economica dell'impresa istante.

L'assegnazione viene perfezionata tramite apposita Convenzione stipulata tra AdSP e l'Utente, avente durata annuale, salvo diversamente stabilito, e rinnovabile di anno in anno sulla base della disponibilità dell'area da parte di AdSP.

Ogni eventuale variazione riguardante la sfera del richiedente (ragione sociale, trasferimenti di sede, mutamento del legale rappresentate, etc.) deve essere tempestivamente comunicata all'Ente all'indirizzo sopra indicato.

Non è prevista la creazione di graduatorie per le imprese escluse, le quali, se vorranno, potranno ripresentare domanda di assegnazione a seguito delle nuove eventuali disponibilità sopravvenute che saranno rese pubbliche con le medesime modalità sopra indicate.

## **ART. 5 - CORRISPETTIVI**

A titolo di copertura delle spese sostenute e comunque nel rispetto dell'economicità del servizio reso da AdSP, gli Utenti sono tenuti al pagamento mensile di un corrispettivo per ciascun stallo assegnato, così definito:

- euro 220,00 oltre I.V.A. se dovuta, fino all'assegnazione di 9 stalli;
- euro 187,00 oltre I.V.A. se dovuta, per assegnazioni tra i 10 e i 29 stalli;
- euro 177,00 oltre I.V.A. se dovuta, per assegnazioni oltre i 30 stalli,

da versarsi in rate mensili anticipate entro il giorno 5 di ciascun mese secondo le modalità e le condizioni indicate nella Convenzione.

Non sono previste differenziazioni tariffarie in base alla lunghezza dei mezzi parchati.

In caso di ritardo nel pagamento di anche una sola rata del corrispettivo, saranno dovuti all'Ente gli interessi moratori al tasso fissato dal d.lgs. 09.10.2002 n. 231 e s.m.i. senza bisogno di intimazione o messa in mora.

Qualora il ritardo superi i 30 giorni, l'Ente avrà diritto, oltre al pagamento degli interessi moratori, alla risoluzione di diritto della Convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante invio di lettera raccomandata a/r contenente la dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola.

#### **ART. 6 - DIVIETI SCARICO RIFIUTI**

E' assolutamente vietato lo stoccaggio o lo smaltimento di materiali di rifiuto, né potrà essere effettuata ogni altra operazione in grado di deteriorare l'area in modo permanente o in grado di determinare violazioni di legge in generale e, in particolare, violazioni inerenti la protezione ambientale.

E' assolutamente vietato lo scarico degli oli esausti o di altro materiale di rifiuto sul terreno dell'area in questione. La violazione alla presente disposizione verrà considerata deposito incontrollato di rifiuti ai sensi della L. 5.2.1997, n° 22.

#### **ART. 7 – MERCI PERICOLOSE E ULTERIORI DIVIETI**

Gli Utenti non possono introdurre nell'area merci pericolose o infiammabili, utilizzare stalli diversi da quelli concordati con l'Ente, far sostare o permanere all'interno delle cabine gli autisti dei mezzi oltre il tempo necessario al parcheggio o al prelievo del mezzo.

All'interno dell'area i mezzi potranno soltanto essere parcheggiati; non potranno pertanto essere eseguite opere di manutenzione anche ordinaria dei mezzi, né potranno essere effettuati carichi o scarichi/depositi di oggetti/materiali/merci di qualsiasi tipo.

E' fatto divieto di usare l'area quale parcheggio di mezzi sprovvisti dei requisiti per la circolazione. In tal caso essi soggiaceranno alla normativa del vigente Codice della Strada.

E' inoltre fatto divieto di introdurre nell'area mezzi che presentino perdite di qualsivoglia liquido o sostanze o che presentino comunque difetti che possano pregiudicare la sicurezza dell'area o che possano arrecare danneggiamenti di qualsiasi genere.

#### **ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente [www.portsofgenoa.com](http://www.portsofgenoa.com) e viene consegnato per presa visione agli Utenti in sede di stipula della Convenzione.